



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avvocati difensori d'ufficio: nuovo albo tra 1 mese. Come funziona

Autore: Redazione | 11/06/2015



Da venerdì 10 luglio in vigore l'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal Cnf.

Entrerà in vigore venerdì 10 luglio l'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le **difese di ufficio**: il Consiglio nazionale forense dà così attuazione alle novità introdotte dalla riforma forense. Il CNF ha

pubblicato proprio ieri il **Regolamento interno** che disciplina le modalità d'iscrizione degli avvocati legittimati alla difesa d'ufficio nell'Elenco nazionale unico, improntato alla garanzia di “**massima qualità**” e “affidabilità durante tutto il procedimento”.

Domande e requisiti

Il Cnf ha appena pubblicato un vademecum per chi è interessato a garantire una **difesa** agli imputati in difficoltà. Per l'iscrizione all'Elenco nazionale unico, sono previsti requisiti specifici in termini di formazione o competenza specifica. Sono poi indicati i criteri generali che dovranno orientare la scelta concreta dei difensori d'ufficio che potranno essere chiamati alla difesa in giudizio di chi non abbia nominato un difensore di fiducia, scelta basata in particolare sulla prossimità all'Ufficio giudiziario e sulla reperibilità.

Per **isciversi** all'elenco unico nazionale serve uno dei seguenti requisiti:

- **corso** biennale di almeno novanta ore in materia penale più l'esame finale entro due anni (anche praticanti avvocati);
- **iscrizione nell'Albo** almeno da cinque anni continuativi e esperienza in materia penale con documentazione specifica;
- **titolo specialistico** in materia penale.

La **domanda di iscrizione** va presentata al **Consiglio dell'Ordine dell'Albo di iscrizione** entro due anni dal superamento dell'esame di idoneità oppure in ogni momento con la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti indicati dalla legge.

Entro 30 giorni dalla domanda, il Consiglio dell'Ordine invia un **parere** al **Cnf** circa la sussistenza dei requisiti. In caso di **diniego** è possibile il ricorso in opposizione.

L'avvocato dovrà inoltre presentare la **domanda di permanenza** nell'elenco nazionale, al Consiglio dell'Ordine dell'Albo di iscrizione entro il 31 dicembre di ogni anno. Può proporla chi non ha riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento ed è in grado di dimostrare l'esercizio continuativo in materia penale.

Anche in questo caso entro trenta giorni dalla domanda il Coa invia il parere al Cnf sui requisiti.

Il **Consiglio nazionale forense** fissa con delibera annuale i criteri di nomina dei difensori d'ufficio. E i **parametri** sono:

- **prossimità** alla sede dell'autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale;
- **reperibilità** (con liste diverse per indagati o imputati detenuti e atti urgenti da una parte e indagati o imputati a piede libero dall'altra);
- **competenze specifiche** relativamente ai procedimenti minorile e militare. Il difensore d'ufficio assume un'ampia serie di doveri (confronta la scheda Cnf).

Note

Autore immagine: 123rf com